

17787-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Miccoli	- Presidente -	Sent. n. sez. 727/2019
Caterina Mazzitelli		UP - 21/02/2019
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 16273/2018
Paola Borrelli		motivazione semplificata
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/12/2017 del Giudice di pace di Arezzo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Arezzo ha condannato (omissis) per il reato di cui all'art. 582, secondo comma, cod. pen. alla pena di euro 1000,00 di multa e (omissis) alla pena di euro 500,00 di multa per il reato di percosse.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis) , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con il quale si

duole della mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, pur essendo emerso dalle prove assunte che inizialmente il (omissis) era stato aggredito da (omissis), il quale aveva dato inizio alla colluttazione spintonando il (omissis) e facendolo cadere a terra; il (omissis) si era limitato a reagire all'aggressione dell'altro con una difesa proporzionata all'offesa.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Nella sentenza del Giudice di pace si afferma che la zuffa è stata iniziata da (omissis), ma si evidenzia pure che il (omissis) dopo essere stato aggredito ed essere caduto a terra, allo scopo di vendicarsi ha a sua volta attaccato ripetutamente e con grande aggressività (omissis) riuscendo a colpirlo e cagionandogli lesioni personali.

La configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità (Sez. 1, n. 365 del 24/09/1999 - dep. 2000, Polichetti, Rv. 21513701).

Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di pace, il (omissis) ha colpito (omissis) non perché costretto dalla necessità di difendersi, ma perché animato dal proposito di vendetta; egli, quindi, non ha colpito (omissis) (omissis) per evitare di essere da questo picchiato, ma allo scopo di aggredirlo a sua volta e in tal modo punirlo per l'aggressione ricevuta.

In tale situazione, in applicazione del principio sopra esposto, deve escludersi che sussistessero i presupposti di cui all'art. 52 cod. pen. e conseguentemente non opera la scriminante invocata dal ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/02/2019.

Il Consigliere estensore
Michele Romano



Il Presidente
Grazia Miccoli



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

29 APR 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo